

STUDIO LEGALE AVV. NUNZIO SORRENTI
Via Napoli 9, 80030 Mariglianella NA
Mail: avv.sorrentinunzio@gmail.com
PEC: avv.sorrentinunzio@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI GENOVA

Sez Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.,

RICHIESTA CONTESTUALE DI MISURA CAUTELARE EX ART. 700 ED EX ART. 669 BIS E SS.

C.P.C.

Con contestuale istanza di notificazione ex art. 151 C.p.c.

I Sigg.ri:

1. **AURICCHIO RAFFAELE**, nato a Scafati (SA), il 10.12.1985, C.F.: RCCRFL85T10I483Y, residente in via E. Messali 129, Boscoreale (NA);
 2. **ORDEGNO DARIO**, nato a Napoli il 25/08/1984, C.F.: RDGDRA84M25F839L, residente in Casamarciano (NA) al Vico Confrici 9;
 3. **ALESSANDRO SANTORELLI**, nato ad Avellino il 15.09.1991, C.F.: SNTLSN91P15A509S, residente in Carbonara di Nola (NA) alla via Rega 8;
- rapp.ti e difesi, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art 83 c.p.c., dall'Avv. Nunzio Sorrenti, del Foro di Nola (C.F. SRR NNZ 72S01 G812 B), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC: avv.sorrentinunzio@pec.giuffre.it, tutti e tre elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Nunzio Sorrenti, in Mariglianella (NA), alla via Napoli 9;

RICORRENTI

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) urp@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTE

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, C.F.: 80152500106, via Assarotti 38, 16122 Genova, pec: drli@postacert.istruzione.it l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura



Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova alla via Brigade Partigiane 2, indirizzo di posta elettronica certificata ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Genova, via Assarotti 38, 16122 Genova C.F.: 80036490102, in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova alla via Brigade Partigiane 2, indirizzo di posta elettronica certificata ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

NONCHE': eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali ATA 24 mesi, profilo collaboratore scolastico, di cui al decreto n°1271 del 21.04.2021 dell'USR Liguria, AT di Genova, valide per l'anno a.s. 2021/2022, in cui il ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

CONTROINTERESSATI

AVVERSO

PER I RICORRENTI:

- **L'esclusione dalle GPS 24 mesi ATA profilo coll. Scolastico per l'anno scolastico 2021/2022.** La AT Genova con racc. a/r escludeva dalla graduatoria provinciale 24 mesi, di cui al bando indetto mediante decreto regionale n°1271/21 del 12.04.2021, personale ATA per i profili di assistente amministrativo, cuoco e collaboratore scolastico, anno scolastico 2021/2022, i sigg.ri Ordegno Dario e Santorelli Alessandro **e senza comunicazione alcuna il sig. Auricchio Raffaele.** Già in questa sede si evidenzia la più che anomala esclusione del sig. Auricchio che, dei tre ricorrenti, è il solo a non aver ricevuto comunicazione dell'avvenuta esclusione; contrariamente, invece, il sig. Ordegno e il sig. Santorelli, stante i motivi della lettera, vi sarebbe una violazione dell'art.1 co. 3 di cui al suddetto bando (mancanza dei titoli richiesti).

- nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

OGGETTO:

- accertamento e declaratoria, con conseguente obbligo di riconoscimento a carico dell'Amministrazione resistente, del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie GPS 24 mesi del personale ATA profilo collaboratore scolastico, per la presenza di validi titoli di accesso a tutti i profili e riconoscimento del punteggio



per il servizio prestato nella scuola, come richiesto dal decreto regionale N°1271/21 emesso dall'USR Regione Liguria e per la precisione:

- per i lavoratori sigg.ri Ordegno Dario e Santorelli Alessandro si chiede la revoca del provvedimento di esclusione dal bando di cui al decreto Regione Liguria n°1271/21, rispettivamente con punti 20,45 e punti 20,25 ed il conseguente inserimento sia nelle graduatorie di prima fascia, sia nelle graduatorie di istituto afferenti l'allegato "G"; per il lavoratore sig. Auricchio Raffaele si chiede l'inserimento nelle graduatorie di cd. prima fascia di cui al decreto n°1271/21 Regione Liguria (comunicazione di esclusione mai pervenuta), con altresì l'inserimento nelle graduatorie di istituto di cui all'allegato "G" che il ricorrente avrebbe voluto inserire e che di fatto gli è stato impedito.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) Gli odierni ricorrenti, in ottemperanza del bando di concorso di cui al decreto n°1271/21 della Regione Liguria, spiegavano formale domanda di accesso alla GPS 24 mesi personale ATA profilo collaboratore scolastico, ciò stante il rispetto dei requisiti. Una volta presentata la domanda di inserimento nelle graduatorie GPS, a distanza di tempo i ricorrenti avrebbero solo dovuto inserire un elenco di istituti scolastici di preferenza (cd allegato "G" di cui all'art. 5 co.4 del bando) per poi attendere, all'apertura del nuovo anno scolastico, una convocazione per il conferimento di supplenze temporanee per il personale ATA inerente il loro profilo;

2) All'atto dell'inserimento delle scuole di preferenza, mediante compilazione del c.d. allegato "G" della domanda di cui al bando de quo, il ricorrente sig. Auricchio Raffaele riscontrava il mancato inserimento nella GPS e, di conseguenza, solo in quel momento prendeva cognizione dell'avvenuta "atipica" esclusione; di fatto nessun **tipo di comunicazione era pervenuta al sig. Auricchio Raffaele in merito.** Pari esclusione è occorsa ai sigg.ri Ordegno Dario e Santorelli Alessandro, con l'unica differenza che l'USR Liguria comunicava ad ambedue l'esclusione in quanto manchevoli dei requisiti di cui all'art.1 co. 3 del decreto 1271/21.

3) **Sulla scorta dei titoli allegati, del punteggio acquisito fino al momento della presentazione della domanda per la GPS 24 mesi personale ATA, nonché visti i 24 mesi di servizio regolarmente prestati, i ricorrenti hanno presentato rituale domanda e dovevano acquisire una posizione in graduatoria valida per l'a.s. 2021/2022 (In ottemperanza dell'art. 5 del richiamato decreto regionale 1271/21, avviene una**



traslazione in prima fascia del punteggio sin qui acquisito dalla cd. seconda e/o terza fascia) per poi ricevere delle proposte contrattuali per supplenze temporanee come collaboratori scolastici da parte degli istituti scolastici da indicare nell'allegato "G" (Art. 5 com. 3 e 4 del bando e che i sigg.ri Santorelli ed Ordegno sono riusciti ad inserire), al fine poi di divenire contratti a tempo indeterminato (Art. 5 co. 2 e ss.).

Si rende necessario, pertanto, instaurare il presente giudizio ex art. 699/bis C.p.c. e 700 C.p.c., affinché l'Ill.mo Giudicante voglia con proprio decreto disporre l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie GPS personale ATA profilo Coll. Scolastico, di cui al decreto regionale 1271/21 USR Liguria, con il punteggio che i ricorrenti hanno maturato sino al momento dell'avvenuta esclusione o presentazione della domanda di accesso alla graduatoria di prima fascia, unitamente all'inserimento della lista degli istituti scolastici di cui all'allegato "G" anche per il sig. Auricchio che avrebbe dovuto inserire, sulla base dei seguenti

MOTIVI

1. Sussistenza del fumus boni juris nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 5 e 8 del Decreto 1271/21 dell'USR Regione Liguria di cui alla O.M. n°21 del 23.febbraio.2021.

Come già esposto in precedenza, i ricorrenti hanno ritualmente proposto domanda di accesso alla c.d. "prima fascia" delle GPS 24 mesi personale ATA prof.lo coll. scolastico (All. 1,2 e 3, con relativa mail di risposta da parte del MIUR); da qui, una volta che il sistema ha accettato la domanda, dovevano solo attendere la riapertura del termine per inserire l'allegato "G" come indicato nel bando. L'amministrazione scolastica dal canto suo, non ha provveduto a comunicare ai ricorrenti in tempo utile, l'avvenuta pubblicazione (quanto meno in tempi utili da poter fare reclamo), né a tutt'oggi ha mai comunicato al sig. Auricchio Raffaele un qualsivoglia provvedimento di esclusione dalla graduatoria c.d. di "prima fascia"; solo all'atto dell'inserimento dell'allegato "G" del decreto, il cui termine di inserimento era a discrezione del MIUR (Art. 5 com. 5 ultimi tre cpv) e comunque a decorrere dalla scadenza del bando, il ricorrente ha riscontrato l'assenza del suo nominativo in graduatoria. Tutto ciò nonostante la regolarità della domanda presentata in quanto lo stesso MIUR ha dato conferma della sua accettazione (Mail di risposta allegata). Eppure i ricorrenti hanno regolarmente prodotto ed allegato la documentazione richiesta di cui all'art.5 co. 3 del bando 1271/21; la stessa documentazione prodotta ed allegata nelle domande di inclusione della c.d seconda e/o terza fascia profilo collaboratore scolastico e



che ha permesso di lavorare regolarmente fino al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi di servizio (altro requisito richiesto nel bando 1271/21 e non contestato).

Inoltre, **è d'uopo porre all'attenzione dell'Ill.mo Giudicante, che già in passato l'amministrazione scolastica ha verificato la regolarità della documentazione prodotta ed esibita dai ricorrenti** in sede di domanda di accesso alla graduatoria di c.d. "terza fascia" per il personale ATA prof. coll.re scolastico e valevole per il triennio 2018/2021. Ebbene, tale verifica ha accertato la regolarità della documentazione dei ricorrenti e solo una rideterminazione del punteggio a seguito di un mero errore di calcolo (Decreto n°580 prot. 12734/2018 sig. Ordegno Dario, Decreto prot. 5656 del 07.12.2018 per il sig. Santorelli Alessandro, comunicazione del 20.02.2019 prot. 857/VIII sig. Auricchio Raffaele). E' d'uopo quindi ribadire che la stessa documentazione, unitamente al compimento di minimo 24 mesi di servizio (come richiesto dal bando 1271/21), sono necessari ai fini della partecipazione al concorso per la graduatoria GPS 24 mesi personale ATA. A questo punto diventa pacifico dedurre che l'assenza e/o esclusione dei nominativi dei lavoratori/ricorrenti è determinata da una inefficienza burocratica e/o mancanza da parte della P.A. scolastica. Essa certo non può ricadere a nocimento dei lavoratori/ricorrenti e che l'omessa e/o mancanza di motivi di contestazione è ulteriore pregnante ragione di annullamento dei provvedimenti di esclusione; ciò stante sia il dettato **DELL'ART. 8 COMMA 5° DELLO STESSO DECRETO 1271/21 dell'USR Liguria** ove prevede che **<<L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno>>**, sia il dettato **dell'art. 3 co. 1 della L.241/90** concernenti la MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: **<<1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria>>** (Nessuna comunicazione è pervenuta al sig. Auricchio Raffaele, il quale solo all'atto di dover inserire il cd. allegato "G" si è avveduto della sua esclusione dalla graduatoria; totale e/o parziale e/o scarna motivazione abbiamo invece con i sigg.ri Ordegno Dario e Santorelli Alessandro i cui decreti di esclusione sono altresì pervenuti da



metà luglio in poi e comunque non in tempo utile ai fini di un adeguato e motivato reclamo).

2. Sulla violazione della L. 241/90 e la sussistenza del Periculum in mora.

Orbene stante la ripresa di tutte le attività scolastiche per l'a.s. 2021/2022, si ritiene necessario adire il Tribunale di Genova mediante anche il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., oltre con il rito ex art. 414 c.p.c.; ciò al fine di **evitare sia l'impossibilità per i ricorrenti/lavoratori di rispondere alle convocazioni delle scuole, sia che vengano scavalcati dalla graduatoria da altri colleghi con un punteggio più basso che, accettando una convocazione, acquisirebbero ulteriori punti da sommare; ciò stante anche il fatto che la graduatoria della c.d. prima fascia si riapre con cadenza pressoché annuale e nel periodo di marzo/aprile.** Da qui anche la sussistenza del periculum in mora. Si ribadisce che la verifica delle domande dei candidati dovevano essere tempestivamente eseguite e, in caso di esito negativo, ancor di più tempestivamente comunicata l'eventuale esclusione al fine di poter procedere celermente ad un reclamo. Inoltre, come già esposto in precedenza, **vi è altresì la palese violazione sia dell'art. 8 co. 5 del decreto Regionale 1271/21, sia dell'art. 3 della L. 241/90;** questo perché al sig. Auricchio Raffaele NESSUNA COMUNICAZIONE E' STATA INVIATA, mentre sussiste una scarna, insufficiente, inesatta e/o omessa motivazione e/o non corrispondente al vero, per i sigg.ri Ordegno Dario e Santorelli Alessandro. Ancora una volta è d'uopo ribadire che, nell'ipotesi di esclusione, il dirigente preposto avrebbe dovuto darne comunicazione ADEGUATAMENTE MOTIVATA al candidato e, contestualmente, alle istituzioni scolastiche. Così non è avvenuto sia perché solo dopo l'apertura dei termini per inserire il c.d. allegato "G" il sig. Auricchio ha avuto conoscenza del suo mancato inserimento in graduatoria di "prima fascia", sia perché solo dopo la metà di luglio i sigg.ri Ordegno e Santorelli (a procedimento ultimato) hanno ricevuto la comunicazione di esclusione che rinviava semplicemente al bando. In ogni caso, **tutti e tre i lavoratori ricorrenti sono stati esclusi nonostante la regolarità della documentazione e dei titoli** (già verificata e mai contestata durante tutto il servizio prestato in precedenza; il tutto senza che i ricorrenti potessero spiegare un celere reclamo.

3. Sulla validità del titolo conseguito.

AI fini della domanda per l'ingresso in graduatoria della terza fascia, i ricorrenti/lavoratori hanno prodotto il certificato di qualifica di "Operatore dei servizi di ristorazione settore



sala-bar” (regolarmente conseguito presso l’istituto paritario “Voltaire” nonché firmato dal coordinatore scolastico) e lo stralcio di registro a firma del dirigente scolastico dell’ Istituto G. Ferraris di Napoli (istituto depositario dei documenti e dei registri del dismesso istituto paritario che ha rilasciato la qualifica). In questo modo i lavoratori hanno ampiamente soddisfatto sia i requisiti richiesti per l’ingresso in graduatoria della terza fascia, sia i requisiti richiesti per l’ingresso in graduatoria per la prima fascia (Di fatto tale documentazione, unitamente ai 24 mesi di servizio, soddisfano i requisiti richiesti dal bando/concorso per l’accesso in prima fascia).

In questa sede giova ricordare che le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l’abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore di prova legale **ai sensi dell’art 2700 c.c.** (fanno *“piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”*). Inoltre, sia il dirigente scolastico, sia il coordinatore scolastico, assumono la veste e/o le funzioni di un PUBBLICO UFFICIALE. Infatti il dirigente ed il coordinatore scolastico, così come anche i docenti, atteso l’attività svolta presso una scuola pubblica o paritaria (quindi legalmente riconosciuta), assumono la veste di pubblico ufficiale a tutti gli effetti; ciò stante il riconoscimento dell’insegnamento come attività di pubblica funzione. Il dirigente ed il coordinatore scolastico quindi, operando in una scuola pubblica o paritaria, **svolgono una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa.**

A conferma del suddetto assunto è intervenuta la **Suprema Corte di Cassazione Penale che sul punto ha fatto chiarezza, definendo pubblico ufficiale chiunque concorre (anche in maniera sporadica) a formare la volontà di una pubblica amministrazione all’interno di una struttura pubblica e/o legalmente riconosciuta; ciò al fine di ricondurre tale figura nell’alveo dell’art 357 c.p. (sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi).**

È quindi pubblico ufficiale chi concorre a formare la volontà di una pubblica amministrazione ed è munito di un potere: decisionale, di certificazione, di attestazione, di coazione (Non ultima, Cass. pen., sez. VI 81/148796) e di collaborazione, anche sporadica (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013).



Di tal guisa, l'esercizio di fatto delle funzioni, senza che ci sia stata una investitura formale, è sufficiente a che si riconosca lo status di pubblico ufficiale.

Inoltre, alla suddetta giurisprudenza di legittimità, si aggiunge il dettato della legge n. 59/97, del D. L. vo n. 59/98, del DPR n. 275/99 e del D. L. vo n. 165/01, secondo cui il Dirigente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è responsabile della gestione della medesima.

Nello specifico, le suddette norme prevedono che il D.S.: <<gestisca unitariamente la scuola, **rappresenti legalmente l'istituzione che dirige**, gestisca le risorse finanziarie, umane e strumentali, diriga e coordini le risorse umane, organizzi le attività scolastiche, ecc. ecc.>> **Gli atti e i certificati rilasciati dal coordinatore didattico non sono soggetti a legalizzazione di firma.**

Parimenti dicasi a questo punto per i registri ove sono stati verbalizzati e pubblicati gli esami di qualifica; il presidente della commissione, pubblico ufficiale a tutti gli effetti, firmando i suddetti documenti (oltre a presiedere agli esami de quo), ne ha dato crisma di valore pubblico/legale.

Orbene stante la ripresa di tutte le attività scolastiche per l'a.s. 2021/2022, si ritiene necessario adire il Tribunale di Verona mediante anche il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., oltre con il rito ex art. 414 c.p.c.; ciò al fine di **evitare sia l'impossibilità per il ricorrente/lavoratore di rispondere alle convocazioni delle scuole, sia che venga scavalcato dalla graduatoria da altri colleghi con un punteggio più basso che, accettando una convocazione, acquisirebbero ulteriori punti da sommare; ciò stante anche il fatto che la graduatoria della c.d. prima fascia si riapre con cadenza pressoché annuale e nel periodo di marzo/aprile.**

* * *

Stante l'acclarata violazione delle norme sopra indicate è d'uopo ritenere fondata la domanda mossa anche in via cautelare per la congiunta sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ossia l'evidente fondatezza della pretesa e il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile; pregiudizio irreparabile che deve essere inteso non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela, ma anche come insuscettibilità di ottenere tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito.

Ciò premesso i ricorrenti, ut supra rapp.ti, difesi e dom.ti, spiegano altresì



RICHIESTA DI EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA E/O IN VIA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE E/O CON COMPARIZIONE DELLE PARTI

In base a quanto già esposto nel presente ricorso, appare piuttosto chiara la sussistenza del *fumus boni iuris* in quanto pacifica la responsabilità della P.A. scolastica relativa sia alla mancata valutazione dei titoli presentati dai ricorrenti, sia per l'avvenuta violazione dell'art. 8 comma 5° del decreto 1271/21 del 07.04.21 e dell'art. 3 co. 1 della L. 241/90. Quanto al *periculum in mora*, deve ritenersi senz'altro sussistente in quanto è evidente che, nelle more del giudizio di merito, ai ricorrenti verrebbe preclusa la possibilità di lavorare e di acquisire altresì ulteriore punteggio ai fini della graduatoria di "prima fascia" e raggiungere così l'agognato contratto di lavoro a TEMPO INDETERMINATO e porre così fine ad una vita di precariato. Ma con il passare del tempo tale condizione via via si aggrava, divenendo a breve insanabile, per un anno intero, con l'assegnazione dei nuovi contratti a tempo determinato (in genere tra fine agosto e settembre/ottobre di ogni anno) a persone che risulterebbero in graduatoria al di sotto dei ricorrenti i quali, di conseguenza, verrebbero scavalcati in graduatoria da altri colleghi.

* * * *

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e dom.ti, con ogni altra riserva di azione

RICORRONO

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669 bis e ss. c.p.c., voglia emettere con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed urgenti idonei, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) **Previa ammissione con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie di prima fascia 24 mesi GPS** e/o provvisoria sospensione delle esclusioni dei ricorrenti, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto dei sigg.ri Auricchio Raffaele, Ordegno Dario e Santorelli Alessandro ad essere inseriti nella graduatoria di prima fascia di cui al decreto 1271/21 Regione Liguria GPS 24 mesi personale ATA profilo collaboratore scolastico Ambito Territoriale di Genova, nonché accertare e dichiarare l'avvenuta



omissione di qualsivoglia comunicazione di esclusione da parte della P.A. scolastica, nei confronti del sig. Auricchio Raffaele, in violazione dell'art. 8 co. 5 del Decreto della Reg. Liguria 1271/21 afferente il bando per l'instaurazione della graduatoria di prima fascia 24 mesi ATA profilo collaboratori scolastici;

- b) accertare e dichiarare altresì la sussistenza dei titoli dei sigg.ri Auricchio Raffaele, Ordegno Dario e Santorelli Alessandro, di cui al decreto 1271/21 emesso dalla USR Regione Liguria inerente il concorso GPS 24 mesi personale ATA con profilo di collaboratore scolastico;
- c) **Per l'effetto disporre la DISAPPLICAZIONE sia del provvedimento di esclusione n°2149/21 del 06.07.21 emesso nei confronti del sig. Ordegno Dario, sia del provvedimento di esclusione n°2151/21 del 06.07.21 emesso nei confronti del sig. Santorelli Alessandro, nonché disapplicare la graduatoria definitiva di cui al concorso Decr. USR Reg. Liguria 1271/21 24 mesi GPS ATA collaboratore scolastico;**
- d) **Per l'effetto ORDINARE inoltre all'amministrazione resistente di procedere all'immediato inserimento di tutti e tre i lavoratori/ricorrenti nelle graduatorie GPS del personale ATA della provincia di Genova per l'a.s. 2021/22 di cui al decreto 1271/21 graduatoria prima fascia personale ATA 24 mesi profilo collaboratore scolastico, con i punteggi conseguiti dai ricorrenti sino alla regolare presentazione della domanda, e comunque in tempo utile per la riapertura della graduatoria di prima fascia che dovrebbe avvenire nel periodo di marzo/aprile 2022 e con tutto ciò che ne consegue anche in termini di risarcimento del danno da commisurarsi alle retribuzioni non percepite a far data dall'intervenuta esclusione;**
- e) Condannare altresì la parte resistente al pagamento delle spese ed onorari, oltre iva e cpa, del presente procedimento.

Con il medesimo decreto, l'On.le Giudice adito vorrà fissare udienza di comparizione ed in quella sede, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza confermare il decreto emesso "inaudita altera parte":

Dichiarazione del valore della causa.

- *Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore medio; i ricorrenti sig. Auricchio Raffaele e Ordegno Dario, come da dichiarazione isee che si produce, dichiarano di essere*



titolari di un reddito complessivo familiare imponibile inferiore a € 34.585,23 con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato;

Si producono in allegato i documenti elencati in ricorso.

Documentazione sig. Auricchio Raffaele:

1. Copia carta di identità e codice fiscale;
2. Copia certificato di Qualifica;
3. Copia estratto di registro esame di qualifica sostenuto;
4. Da 4 a 7 copia contratto di lavoro del 04.10.2018;
5. Da 8 a 10 copia contratto di lavoro del 03.10.2018;
6. Da 11 a 14 copia contratto di lavoro del 23.09.2019;
7. Da 15 a 18 copia contratto di lavoro del 16.09.2020;
8. Pag. 19 decreto 857/19 di convalida punteggio e verifica dei titoli;
9. Da 20 a 29 domanda GPS 24 mesi ATA profilo coll.re scol.co;
10. Pag. 30 estratto conto previdenziale;
11. Pag. 31 Risposta di avvenuta accettazione della dom. GPS 24 mesi ATA coll. Sco.;
12. Pag. 32 e 33, attestazione ISEE sig. Auricchio Raffaele;

Documentazione sig. Ordegno Dario:

1. Copia carta di identità e codice fiscale;
2. Copia certificato di Qualifica;
3. Copia estratto di registro esame di qualifica sostenuto;
4. Pag. da 4 a 17 copia domanda GPS 24 mesi ATA prof. coll.re scol.co Ed allegato "G";
5. Pag. 18 copia risposta MIUR accettazione domanda GPS 24 mesi prof. coll.re scol.co;
6. Pag. 19 Decreto di esclusione n°2149/21;
7. Pag. 20, 21 e 22 estratto conto previdenziale sig. Ordegno Dario;
8. Pag. 23 decreto di convalida punteggio n°580 e conferma validità dei titoli;
9. Pag. 24, 25, 26 e 27 attestazione ISEE sig. Ordegno Dario;

Documentazione sig. Santorelli Alessandro:

1. Copia carta di identità;
2. Copia certificato di Qualifica;
3. Copia estratto di registro esame di qualifica sostenuto;



4. Pag.4 a pagina 18 copia domanda GPS 24 mesi ATA prof. coll.re scol.co con all. "G";
5. Pag. 19 e 20 risposta MIUR buon fine inoltro domanda;
6. Pag. 21 Allegato "G";
7. Pag. 23 decreto 2151/21 di esclusione dalle graduatorie;
8. Pag. 24 decreto 565/18 di convalida punteggio e verifica dei titoli.

Documentazione:

1. Decreto/banbo n°1271/21 dell'USR Liguria e relativa O.M.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui il ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Liguria Ambito Territoriale di Genova o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Mariglianella, il 28/10/2021

Avv. Nunzio Sorrenti

